

Nella circolare del ministro Patroni Griffi tutte le specifiche per la fruizione del trattamento

Congedi biennali, fatta chiarezza

Definiti i requisiti, soggetti legittimati e possibili cumuli

DI FRANCO BASTIANINI

La fruizione del congedo straordinario retribuito, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, finalizzato all'assistenza di un parente disabile in situazione di gravità, di cui ai commi 5 e 5 quinquies dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, non presenta più zone d'ombra.

La circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, firmata dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ed elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il ministero del lavoro, l'Inps/Inpdap fornisce, infatti, una serie di precisi chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalità di fruizione, la durata del congedo e il trattamento economico spettante.

I chiarimenti non potranno che favorire in tutte le istituzioni scolastiche una corretta e omogenea applicazione dell'istituto e prevenire ulteriori conflitti tra personale e dirigenti scolastici.

Soggetti legittimati

Sono legittimati alla fruizione del congedo e in ordine di priorità: coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave; padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, tale ordine, si legge nella circolare, non è da ritenere derogabile. Ne consegue che non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di fare scattare la legittimazione al soggetto successivo.

Tranne che per i genitori, il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza.

La convivenza

Importante anche il chiarimento in tema del requisito della convivenza. Ribadito che, tranne che per i genitori, il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza, la circolare precisa che la convivenza deve essere provata mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza si può intendere soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della personale in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Potrà inoltre ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto 223/1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

La fruizione

Nella circolare viene preliminarmente ribadito che il congedo potrà essere fruito anche in modo frazionato, ma che tale frazionamento potrà riguardare solo giorni interi e non ore. Di rilevante interesse anche in tema di computo nel periodo di congedo dei giorni festivi, delle domeniche e dei sabati nel caso in cui l'articolazione dell'orario di servizio è su cinque giorni, come avviene per la maggioranza delle istituzioni scolastiche. Affinché tali giorni non vengano computati nel periodo di congedo, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del

lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate, si sottolinea nella circolare, non saranno comunque

conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa

dell'attività di servizio, ovvero una assenza per malattia del dipendente o della persona che si assiste.

Identico trattamento si applica nel caso in cui il dipendente fruisca di un rapporto di lavoro a part-time. Se il part-time è verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.

La durata

Di interesse altrettanto rilevante è la precisazione sulla possibilità di cumulare il congedo retribuito per l'assistenza ai disabili di cui trattasi con altri periodi di congedo fruiti per gravi e documentati motivi familiari. A prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito, il periodo massimo nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente non potrà superare il limite dei due anni.

Il trattamento

I periodi di congedo straordinario continuano a non essere computati ai fini della determinazione di ferie, tredicesime e trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Sono validi, invece, ai fini del calcolo dell'anzianità pensionistica.

Durante il congedo il dipendente della scuola ha diritto a percepire un'indennità lorda corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative. Per il 2012 l'indennità lorda massima è fissata in € 45.472,00.

—© Riproduzione riservata—